



Regione Molise

LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2022, N.8

Legge di stabilità regionale anno 2022.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Rifinanziamento di leggi regionali

1. È autorizzato, per gli esercizi finanziari 2022-2024 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.

Art. 2

Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti

1. Per il triennio 2022-2024, i fondi di dotazione per gli Enti dipendenti regionali, di seguito indicati, sono costituiti dai seguenti importi:
 - a) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST), euro 90.000,00 per l'anno 2022, euro 90.000,00 per l'anno 2023, euro 90.000,00 per l'anno 2024;
 - b) Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), euro 3.400.000,00 per l'anno 2022, euro 3.400.000,00 per l'anno 2023, euro 3.400.000,00 per l'anno 2024;
 - c) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise (IRESMO), euro 20.000,00 per l'anno 2022, euro 20.000,00 per l'anno 2023, euro 20.000,00 per l'anno 2024;
 - d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), euro 800.000,00 per l'anno 2022, euro 800.000,00 per l'anno 2023, euro 800.000,00 per l'anno 2024 ed euro 600.000,00 per l'anno 2022, euro 600.000,00 per l'anno 2023, ed euro 600.000,00 per l'anno 2024 a titolo di oneri per l'Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale;
 - e) Agenzia regionale Molise Lavoro, euro 560.000,00 per l'anno 2022, euro 560.000,00 per l'anno 2023, euro 560.000,00 per l'anno 2024;
 - f) Agenzia per la Ricostruzione Post-Sisma (ARPS), euro 251.337,36 per il 2022, euro 251.337,36 per il 2023 ed euro 251.337,36 per il 2024.
2. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di cui ai seguenti capitoli del bilancio regionale per il triennio 2022-2024:
 - a) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST), cap.67012, missione 7, programma 1, titolo 1;
 - b) Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), cap. 43802, missione 16, programma 1, titolo 1;
 - c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), cap. 16000, missione 5, programma 1, titolo1;
 - d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), suddivisi nel cap. 36535 (fondo di dotazione ARPAM), missione 9, programma 2, titolo 1, per l'importo di euro 800.000,00 per l'anno 2022, euro 800.000,00 per l'anno 2023, euro 800.000,00 per l'anno 2024 e nel cap. 36675 (oneri istituzione Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale), missione 9, programma 5, titolo 1, per l'importo di euro 600.000,00 per l'anno 2022, euro 600.000,00 per l'anno 2023, ed euro 600.000,00 per l'anno 2024;
 - e) Agenzia regionale Molise Lavoro, cap. 37456, missione 15, programma 1, titolo 1;
 - f) Agenzia per la Ricostruzione Post Sisma (ARPS), cap. 2500, missione 11,

programma 2, titolo 1.

3. Il fondo di dotazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, è erogato in due rate semestrali anticipate all'inizio di ciascun periodo.
4. Per il triennio 2022-2024, il Fondo di dotazione per l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) viene determinato nella misura corrispondente all'importo accertato in entrata al cap. 425, titolo 1, tipologia 101.
5. La misura della spesa per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita in euro 5.900.000,00 per l'anno 2022, euro 5.900.000,00 per l'anno 2023, euro 5.900.000,00 per l'anno 2024.

Art. 3

Sviluppo Italia Molise spa - gestione in emergenza covid-19

1. È autorizzato, in considerazione dell'impegno profuso dall'Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise spa, attraverso l'utilizzo di risorse umane dedicate, nello svolgimento di attività, nel corso dell'anno 2021, a supporto del sistema produttivo regionale durante l'emergenza da covid-19, lo stanziamento di euro 250.000,00 per il 2022 ed euro 250.000,00 per il 2023, alla missione 14, programma 1, titolo I del bilancio pluriennale di previsione 2022-2024.

Art. 4

Scioglimento della società Sviluppo della Montagna molisana spa

1. Per il completamento della procedura di scioglimento della società Sviluppo della Montagna molisana spa di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 4 maggio 2021, n. 2 (Legge di stabilità regionale anno 2021), è autorizzato lo stanziamento di euro 100.000,00, alla missione 14, programma 1, titolo I del bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 – esercizio 2022.

Art. 5

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 15 luglio 2013, n. 6 e sostituzione di allegato alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 15 luglio 2013, n. 6 (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti) è abrogato.
2. Il "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento", costituente allegato alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali), è sostituito dal "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento" allegato alla presente legge.
3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7/2021, è sostituita dalla seguente lettera "f) Allegato 6 – Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;".

Art. 6

Piano delle alienazioni

1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è approvato il piano di valorizzazione e alienazioni immobiliari di cui all'elenco riportato all'allegato 1.

Art.7

Modifiche di leggi regionali

1. All'articolo 12, della legge regionale 2 dicembre 2014, n. 21 (Istituzione dell'Ente regionale per l'Edilizia sociale), comma 1, lettera e), dopo le parole "dei disciolti II.AA.CC.PP." sono aggiunte le seguenti parole "ivi compresa l'individuazione, secondo criteri di convenienza e funzionalità, dei beni che dovranno transitare nel patrimonio dell'ErES e dei beni che dovranno invece essere alienati già nell'ambito della procedura liquidatoria dei disciolti II.AA.CC.PP.".
2. Alla legge regionale 20 agosto 1984, n. 19 (Norme in materia di trasporti di competenza regionale – Deleghe), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 23, primo comma, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera "e-bis. ometta di rilasciare, anche per un solo mese, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), attestante di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del vigente contratto di servizio denominato "Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale tra Regione Molise e";
 - b) all'articolo 66, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma "Sono istituite a carico dei soggetti che richiedono le autorizzazioni di cui al primo comma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), le spese di istruzione della pratica amministrativa. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe da applicare provvede la competente struttura regionale.".
3. All'articolo 43, della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma "1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti, anche sulla scorta di eventuali modificazioni ed integrazioni di disposizioni statali in materia di trasporto pubblico locale, anche di natura finanziaria, sulla base dei dati trasportistici ed economici acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio regionale, ridetermina le percentuali di ripartizione dei contributi di cui all'articolo 37. La quantificazione del contributo, gli importi annuali da assegnare ai singoli Comuni e l'utilizzo delle economie sono determinate dal competente servizio regionale secondo criteri che tengono conto dei chilometri percorsi, del

numero degli abitanti, della densità abitativa e dell'utenza.”;

b) il comma 1-bis è abrogato.

4. All'articolo 14, della legge regionale 10 maggio 2019, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2019), il comma 2 è sostituito dal seguente comma “2. La maggiore somma derivante dall'aumento stabilito al comma 1 è computata sugli incassi mensili scorpendo l'ammontare degli incassi dichiarati da ciascuna ditta. Detto importo è decurtato direttamente dal corrispettivo mensile, per come riconosciuto dai vigenti contratti di servizio stipulati fra la Regione e ciascuna delle società affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale. Le ditte devono, pertanto, rimettere mensilmente, unitamente alla fattura ed alla documentazione probante il servizio reso come da prassi consolidata, anche la dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, afferente agli incassi rispondenti al mese di competenza, pena la contestazione del documento contabile e la sospensione del pagamento del corrispettivo maturato.”.
5. La Regione, nel rispetto degli indirizzi generali per le attività di formazione di protezione civile, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, (Codice della Protezione Civile) promuove, organizza e indirizza la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile in tutto il territorio regionale con l'aggiornamento continuo del personale tecnico e amministrativo impegnato istituzionalmente nel settore della protezione civile, degli amministratori locali, nonché dei volontari delle organizzazioni iscritte nell'Elenco territoriale regionale del volontariato di protezione civile.
6. Per le finalità di cui al comma 5, è istituita, presso il Consiglio regionale, la Scuola regionale di protezione civile (SRPC).
7. La Scuola regionale di protezione civile svolge le sue attività formative presso la sede del Servizio regionale di protezione civile di Campochiaro e presso i locali del Consiglio regionale.
8. La Scuola regionale di protezione civile si avvale del supporto di un Comitato tecnico scientifico composto da cinque esperti che hanno maturato conoscenze e professionalità nel settore della protezione civile.
9. Il Consiglio regionale nomina i componenti del Comitato tecnico scientifico. Il Comitato tecnico scientifico elegge al suo interno il presidente.
10. I componenti del Comitato tecnico scientifico non percepiscono alcun compenso.
11. Al fine di favorire l'interazione con il settore del volontariato e con gli operatori impegnati nel settore della protezione civile, il Presidente del Consiglio regionale promuove incontri e riunioni per raccogliere le istanze formative provenienti dai soggetti di cui al comma 5 e, delle stesse, riferisce al Comitato tecnico scientifico di cui al comma 8.
12. Il Comitato tecnico scientifico contribuisce alla definizione degli obiettivi formativi e delle attività svolte dalla Scuola regionale di protezione civile.
13. La Scuola regionale di protezione civile svolge i seguenti compiti:
 - a) promuove e organizza, anche mediante l'eventuale coinvolgimento, previa intesa e a titolo gratuito, del corpo nazionale dei vigili del fuoco o anche delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n.1/2018, percorsi formativi per la preparazione, l'aggiornamento, l'addestramento, la formazione specialistica nelle materie della protezione civile e dell'emergenza;
 - b) promuove la diffusione della cultura di protezione civile, la sensibilizzazione e l'educazione civica in materia di protezione civile, portando a conoscenza della

collettività, degli enti pubblici e privati e dei tecnici interessati, i comportamenti necessari per mitigare i rischi, affrontare i medesimi, porre in essere misure di autoprotezione e ridurre gli effetti dannosi.

14. I compiti della Scuola regionale di protezione civile e del Comitato tecnico scientifico sono specificati con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
15. All'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma "3-bis. L'istituzione di nuovi servizi aggiuntivi e integrativi, qualora siano affidati con contribuzione pubblica, è consentita nel limite del 7 per cento dell'ammontare chilometrico annuo dell'ultima rete dei servizi minimi approvata."
16. Alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise), articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente comma "4. Al fine della sostenibilità sociale ed economica degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missione M2C "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" (M2C2M1) sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 2 gli impianti di piccola generazione e di microgenerazione, gli impianti destinati ad autoconsumo e a comunità energetiche rinnovabili, gli impianti flottanti, gli impianti realizzati a terra in aree abbandonate o dismesse, nelle aree industriali, nelle aree idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli impianti agrovoltaici."
17. Alla legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015), l'articolo 9 è abrogato.
18. Nelle fasce di rispetto di tutte le zone e di tutte le aree di piano, in presenza di opere già realizzate e ubicate tra l'elemento da tutelare e l'intervento da realizzare, quest'ultimo è ammissibile previa V. A. per il tematismo che ha prodotto la fascia di rispetto, purché lo stesso intervento non ecceda, in proiezione ortogonale, le dimensioni delle opere preesistenti o sia compreso in un'area circoscritta nel raggio di mt. 50 dal baricentro di insediamenti consolidati preesistenti.

Art.8

Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 e modifica dell'articolo 25 della legge regionale 18 aprile 2014, n.11

1. Il comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale 26 gennaio 2012 n.2 (Legge finanziaria regionale 2012), è sostituito dal seguente comma "2. La richiesta di rimborso di cui al comma 1 può essere avanzata decorsi quattro mesi dalla registrazione presso il P.R.A. dell'evento di cui al comma 1."
2. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 18 aprile 2014 n.11 (Legge finanziaria regionale 2014), è sostituito dal seguente comma "2. Ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica in favore dei soggetti disabili è onere del contribuente presentare istanza agli uffici regionali preposti entro il termine del periodo tributario interessato dalla richiesta di esenzione stessa. L'istanza consegnata ovvero trasmessa tempestivamente agli uffici regionali, se accolta, produce effetto a partire

dall'anno d'imposta in cui è presentata e non può avere effetto retroattivo riguardo agli anni d'imposta precedenti.”.

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 23 e inserimento di articolo alla legge regionale 13 aprile 2000, n. 23

1. Alla legge regionale 13 aprile 2000, n. 23 (Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità), l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Composizione

1. *La Commissione è composta:*

- a) *da 14 elette o eletti dal Consiglio regionale in esito alla procedura di cui alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 (Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale) fra le persone in possesso di riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico, politico e sindacale in riferimento ai compiti della Commissione, le cui candidature sono proposte anche dalle associazioni di volontariato, dalle associazioni di tutela dei diritti della comunità Lgbtqi+ e dalle associazioni degli imprenditori e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello regionale;*

- b) *dalla consigliera o consigliere di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) che:*

- 1) *riferisce in merito agli atti ed ai provvedimenti amministrativi delle Regioni che presentino interesse in relazione alle problematiche della parità;*
- 2) *funge da tramite tra la Commissione e l'Agenzia regionale Molise Lavoro di cui alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 27 (Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego);*
- 3) *elabora proposte di progetti di azioni positive.*

2. *Coloro che ricoprono la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale non possono far parte della Commissione.*

3. *Nel complesso delle nomine nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, riservando una nomina all'eventuale rappresentante della comunità Lgbtqi+.*

4. *Un funzionario della Regione Molise partecipa alla Commissione con funzioni esclusive di segretario senza diritto di voto.”.*

2. Alla legge regionale 13 aprile 2000, n. 23 (Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità), l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Presidente, ufficio di presidenza e funzionamento

1. *Entro sessanta giorni dalla costituzione a norma della presente legge, la Commissione approva il proprio regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, previo parere della Commissione consiliare competente.*

2. *La Commissione, nella sua prima riunione convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge nel proprio seno un presidente e due vicepresidenti con funzioni vicarie.*
 3. *L'elezione del presidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti assegnati. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente per l'elezione la maggioranza dei presenti. L'elezione dei vicepresidenti avviene a scrutinio segreto. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti. A parità di voti risultano eletti i più giovani di età.*
 4. *Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza della Commissione. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento nei modi previsti dal regolamento interno.*
 5. *Il presidente convoca e presiede le sedute.*
 6. *La Commissione, ove necessario, determina l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro.”.*
3. Alla legge regionale 13 aprile 2000, n. 23 (Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità), dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

“Art. 5-bis

Disposizione di prima applicazione

1. *Gli articoli 3 e 5 si applicano a decorrere dalla prossima legislatura.”.*

Art.10

Fondo speciale provvedimenti legislativi regionali in itinere

1. Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell'articolo 28 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise) è istituito il fondo speciale provvedimenti legislativi regionali in itinere.
2. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è stabilita per l'anno finanziario 2022 in euro 200.000, per l'anno finanziario 2023 in euro 200.000 e per l'anno finanziario 2024 in euro 200.000.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con la missione 1, programma 10, titolo 1. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad approvare specifiche variazioni di bilancio.

Art. 11

Personale del servizio regionale di protezione civile

1. In virtù dell'alta specializzazione, viene autorizzata la Giunta regionale a procedere alla stabilizzazione del personale attualmente in servizio presso il Centro funzionale e presso la Sala operativa del servizio regionale di protezione civile, ovvero all'avvio di ogni procedura utile alla valorizzazione della professionalità specifica maturata dal suddetto

personale.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 24 maggio 2022.

IL PRESIDENTE

Donato TOMA*

*(Documento sottoscritto con firma digitale,
ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)